

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**SETTEMBRE 2012**

**Pubblico impiego – Inquadramento in ruolo**

**Corte cost. 13 settembre 2012, n. 217**

*L'art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, ha fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale, ha natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna, costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. In particolare, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica va ascritta alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (successivamente elevato al 50 per cento) delle spese correnti; tale conclusione va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale.*

Sulla base di tale principio, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), il quale, nell'eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che porta all'applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all'art. 12, comma 29, della legge regionale n. 17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità – contrasta con l'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, giacché, una volta determinatasi l'assunzione in deroga, la spesa per il personale viene ad aumentare, anche in ragione dell'assunzione operata, rimanendo appunto intatta quella per i dipendenti in aspettativa retribuita.

E' stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, il quale prevede una serie di assunzioni con contratti a termine, prevedendo tale modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico – e, dunque, a situazioni normalmente prevedibili – che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie. Tale norma, secondo la Corte costituzionale, contrasta con il parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”.

[Link al testo della sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

### **Corte cost. ordinanza 20 settembre 2012, n. 218**

*Va riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero, in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), cui si connette la titolarità delle indagini ad esso finalizzate (ex plurimis, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011), dovendo quindi ritenersi legittimato ad agire e a resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in quanto competente a dichiarare definitivamente, nell'assolvimento della ricordata funzione, la volontà del potere cui appartiene.*

*Va riconosciuta la natura di potere dello Stato e la conseguente legittimazione del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali.*

Sulla base di tale principi, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, «per violazione degli articoli 90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione» – in particolare, l'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), «anche con riferimento all'art. 271 del codice di procedura penale» –in relazione all'attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo, nel corso della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica.

[Link al testo della sentenza](#)